



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n. 15 del 16/09/2016

OGGETTO: divieto di sparo a tutela della pubblica incolumità, del rispetto dell'ordine pubblico e dell'elevato valore paesaggistico nella zona circostante l'Oasi LIPU denominata "Celestina", sita in Via Reggiolo a Campagnola Emilia.

IL SINDACO

VISTA la richiesta, assunta agli atti in data 08/03/2016 al prot. 2331, con la quale LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli - Associazione per la conservazione della natura), per ragioni di pubblica incolumità, di valorizzazione e di fruizione pubblica del territorio, chiedeva di vietare l'esercizio dell'attività venatoria nella zona circostante l'Oasi LIPU denominata "Celestina", sita in questo Comune in Via Reggiolo;

ATTESO che l'Oasi di protezione faunistica "Celestina" è stata istituita con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Reggio Emilia n.649/2001 e dal 2012 fa parte anche del sito di rete Natura 2000 "Valli di Novellara" all'interno del quale è stata inserita come estensione dello stesso a seguito di formale richiesta da parte del Comune di Campagnola Emilia e della Provincia di Reggio Emilia alla Regione Emilia Romagna;

CHE l'Oasi è abitualmente frequentata da numerose scolaresche e visitatori e che si sono verificati casi di cacciatori vaganti lungo il perimetro dell'Oasi;

CONSIDERATO CHE la precedente Ordinanza sindacale n. 11 del 18.11.2005 di divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità nell'area circostante l'Oasi aveva ingenerato problematiche con i conduttori dei fondi limitrofi all'Oasi per i danni alle colture derivanti dal mancato esercizio dell'attività venatoria e pertanto la stessa era stata sospesa in più occasioni;

VISTA la lettera dell'Assessore all'ambiente del 15/09/2016 prot.nr. 9275, che dopo aver effettuato specifici incontri con i rappresentanti della LIPU, con il Presidente dell'A.T.C. RE 2 - PIANURA EST Sig. Santachiara Gianni e con i conduttori dei fondi agricoli che si estendono lungo il perimetro dell'Oasi, richiede l'emissione di apposita ordinanza di divieto di sparo nell'area risultante dalla planimetria allegata, quale soluzione in grado di salvaguardare la pubblica incolumità dei frequentatori dell'Oasi, l'avifauna presente nel sito e al contempo di contenere l'eventuale proliferazione di specie che possono arrecare danni alle coltivazioni agricole;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte definire una zona di divieto di sparo lungo una fascia compresa tra i 150 e i 190 metri lungo i confini naturali dei fondi confinanti con l'Oasi;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 15.02.1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge n.157 del 11.02.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lvo 267 del 18.08.2000 Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

ORDINA

- 1) di revocare l'Ordinanza nr. 11 del 18/11/2005 ed ogni altra ordinanza in contrasto con la presente;
- 2) il divieto di sparo, come da planimetria allegata, nell'area del territorio comunale compresa tra :
 - a) ad Est Via Reggiolo, nel tratto che va dal civico 19 verso Nord sino all'intersezione con la recinzione (lato Sud) del civico n. 25,
 - b) a Nord recinzione esistente (lato Sud) del civico nr. 25, intersecante la via Reggiolo, e sua linea di proseguimento sino all'intersezione con il Cavo Campagnola attraversando la proprietà Pignagnoli,
 - c) ad Ovest tratto del Cavo Campagnola tra intersezione della linea di prolungamento della recinzione del civico nr. 25 di Via Reggiolo verso Sud per circa mt. 400,
 - d) a Sud linea ubicata a mt. 180 circa dal confine con la proprietà della LIPU che interseca la via Reggiolo, corre lungo il prospetto Sud del fabbricato del civico nr. 19 sino ad intersecare la Fossa Cà Nasciuti in proprietà Ambrogi,
 - e) a Sud Ovest punto di intersezione tra la linea ubicata in proprietà Ambrogi con la Fossa Cà Nasciuti, con il punto del Cavo Campagnola che dista a circa mt. 400 dal confine sud.

Le disposizioni della presente ordinanza non si estendono alle misure e alle azioni intraprese dal Comune di Campagnola Emilia e dalla Provincia di Reggio Emilia nell'ambito dei Piani di contenimento delle nutrie.

La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sino a successiva eventuale revoca.

DISPONE


- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- l'apposizione di apposito tabellamento, nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto;
- che la Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;
- di inviare copia della presente ordinanza alla Prefettura di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia ed agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuliana Vezzani, quale Responsabile del 1^o Settore - Affari Generali e Istituzionali.

Dalla Residenza Municipale, lì 16.09.2016

IL SINDACO
Alessandro Santachiara



LINEA DI DELIMITAZIONE DELL'AREA SOGGETTA AD ORDINANZA DI DIVIETO DI SPARO



LINEA CHE DELIMITA L'AREA OCCUPATA DALL'OASI CELESTINA